



COMUNE DI CERTALDO

Provincia di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemilatredecim e questo giorno ventotto del mese di novembre, alle ore 21,50 , in seconda convocazione, nel locale situato presso la sala consiliare di Via Due Giugno, previo avviso regolarmente notificato, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato in sessione straordinaria in seduta pubblica.

DELIBERAZIONE

N. **73**

del
28.11.2013

OGGETTO: TRIBUTI COMUNALI – Regolamento per la disciplina sui rifiuti e servizi (TARES) – Modifica art. 58.

Sono presenti, dei n. 20 consiglieri assegnati al Comune, n. 11 come segue:

	Presenti	Assenti
<i>Latini Denise</i>	X	
<i>Conforti Clara</i>	X	
<i>Lombardo Giuseppe</i>	X	
<i>Furiosi Yuri</i>	X	
<i>Vannuzzi Stefania</i>	X	
<i>Mainardi Carlo</i>	X	
<i>Cappelletti Silvia</i>	X	
<i>Casini Stefano</i>		X
<i>Calamassi Cristina</i>		X
<i>Dogali Sara</i>		X

Chiti Roberta
Signorini Massimiliano
Masini Lucia
Guarino Andrea
Taddei Sabrina
Spini Samuele
Lo Coco Gaetana
Pizzolato Giuseppina Maria
Orsi Cinzia
Bellucci David
Ed il Sindaco *Campinoti Andrea*

Presenti	Assenti
	X
X	
X	
	X
	X
X	
	X
X	
	X
	X
X	

PRESIEDE la Sig.ra Avv. Denise Latini

PARTECIPA il Vice Segretario Generale dott. Paolo Sordi, incaricato della redazione del presente verbale

SCRUTATORI: Furiosi – Signorini - Masini

ASSESSORI PRESENTI: Betti – Cucini – Dei – Bagnoli

OMISSIS

E' rientrato il consigliere Casini.

Sono presenti n. 10 componenti il Consiglio Comunale ed assenti i consiglieri Calamassi – Dogali – Chiti – Orsi – Bellucci – Masini – Guarino – Taddei – Spini - Lo Coco – Pizzolato.

(N. 73)

OGGETTO: TRIBUTI COMUNALI – Regolamento per la disciplina sui rifiuti e servizi (TARES) – Modifica art. 58.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avente per oggetto: “TRIBUTI COMUNALI – Regolamento per la disciplina sui rifiuti e servizi (TARES) – Modifica art. 58.”

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000 n.267 dal responsabile del settore servizi finanziari e interni in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con votazione espressa per alzata di mano dal seguente esito:

PRESENTI	n. 10
VOTANTI	n. 10
VOTI FAVOREVOLI	n. 10
VOTI CONTRARI	nessuno

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione di seguito riportata:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- Che con l'art. 14 del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è stata introdotta la TARES, a far tempo dal 1.1.2013, in sostituzione della TARSU ex D. Lgs. 15.11.1993 n. 507, della TIA/1 ex art. 49 D. Lgs. 5.2.1997, n. 22 e della TIA/2 ex art. 238 del D. Lgs. 3.4.2006 n. 152, per il finanziamento del servizio integrato della raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati;
- Che detto articolo 14 è stato più volte modificato :
 - con La LEGGE 22 dicembre 2011, n. 214 (in SO n.276, relativo alla G.U. 27/12/2011, n.300) , di conversione, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dell'art. 14, commi 30, 31, 32, 34, 45;
 - con il DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1 (in SO n.18, relativo alla G.U. 24/01/2012, n.19) , convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 (in S.O. n. 53, relativo alla G.U. 24/03/2012, n. 71), ha disposto (con l'art. 25, comma 5) la modifica dell'art. 14, comma 1;

- Con il DECRETO-LEGGE 2 marzo 2012, n. 16 (in G.U. 02/03/2012, n.52) , convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 (in SO n. 85, relativo alla G.U. 28/04/2012, n. 99), ha disposto (con l'art. 6, comma 2) la modifica dell'art. 14, comma 9;
- Con la LEGGE 24 dicembre 2012, n. 228 (in SO n.212, relativo alla G.U. 29/12/2012, n.302) ha disposto (con l'art. 1, comma 387, lettera a)) la modifica dell'art. 14, comma 1;(con l'art. 1, comma 387, lettera b)) la modifica dell'art. 14, comma 9;(con l'art. 1, comma 387, lettera c)) l'introduzione del comma 9-bis all'art. 14;(con l'art. 1, comma 387, lettera d)) l'abrogazione del comma 12 dell'art. 14;(con l'art. 1, comma 387, lettera e)) la modifica dell'art. 14, comma 34;(con l'art. 1, comma 387, lettera f)) la modifica dell'art. 14, comma 35;
- con il DECRETO-LEGGE 14 gennaio 2013, n. 1 (in G.U. 14/01/2013, n.11) , convertito con modificazioni dalla L. 1 febbraio 2013, n. 11 (in G.U. 2/2/2013, n. 28), ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 1) la modifica dell'art. 14, comma 35;
- con il DECRETO-LEGGE 8 aprile 2013, n. 35 (in G.U. 08/04/2013, n.82) , convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2013, n. 64 (in G.U. 07/06/2013, n.132) ha disposto (con l'art. 10, comma 2, lettera d)) la modifica dell'art. 14, comma 13-bis; (con l'art. 10, comma 3, lettera a)) la modifica dell'art. 14, comma 4; (con l'art. 10, comma 3, lettera b)) la modifica dell'art. 14, comma 35;
- con il DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 102 (in SO n.66, relativo alla G.U. 31/08/2013, n.204) , convertito con modificazioni dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124 (in S.O. n. 73, relativo alla G.U. 29/10/2013, n. 254), ha disposto (con l'art. 5, comma 2) la modifica dell'art. 14, comma 19; (con l'art. 5, comma 4-ter) la modifica dell'art. 14, comma 23.

- Che con deliberazione consiliare n. 33 del 11/07/2013, in conformità alle disposizioni di cui al comma 35 del citato D.L. 201/2011, è stato approvato il “Regolamento per l’istituzione e applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi”;

- Che nel regolamento sono previste, tra le altre, norme che introducono particolari riduzioni tariffarie per l’adozione della raccolta dei rifiuti con rilevazione puntuale dei conferimenti effettuati, come di seguito sintetizzate:

- DOMESTICO:

- Art.23 comma 4 lettera c -riduzione massima del 30% sull’intera tariffa, se sono stati conferiti rifiuti indifferenziati inferiori od uguali ad 80 litri/abitante/anno, oppure, riduzione massima del 15% se sono stati conferiti rifiuti indifferenziati maggiori di 80 litri/abitante/anno e minori o uguali a 120 litri/abitante/anno;
- dette riduzioni non sono applicate alle utenze:
 - che non hanno effettuato almeno uno svuotamento del contenitore dei rifiuti indifferenziati (Art 23 comma 4);
 - che non hanno effettuato almeno dodici (12) svuotamenti del contenitore per la raccolta degli scarti organici (Art.23 comma 4 lettera a));

- NON DOMESTICO:

- Art.25 comma 5 lettera c -**riduzione massima del 30%** sull’intera tariffa, se il rapporto tra il volume dei rifiuti indifferenziati ed volume complessivo dei rifiuti raccolti è uguale od inferiore al 10%, **riduzione massima del 20%** sull’intera tariffa, se il rapporto tra il volume dei rifiuti indifferenziati ed volume complessivo dei rifiuti raccolti è

maggiore del 10% e uguale od inferiore al 20%, **riduzione massima del 10%** sull'intera tariffa, se il rapporto tra il volume dei rifiuti indifferenziati ed volume complessivo dei rifiuti raccolti è maggiore del 20% e uguale od inferiore al 30%;

- dette riduzioni non sono applicate alle utenze:
 - che non hanno effettuato almeno uno svuotamento del contenitore dei rifiuti indifferenziati (Art 25 comma 5 1° capoverso);

CONSIDERATO

- Che il comune ha introdotto la misurazione puntuale degli svuotamenti, in linea con il principio introdotto dalla Commissione Europea "chi inquina paga", chiedendo alla popolazione ed alle aziende un grosso sforzo di cambiamento nella gestione dei rifiuti;
- Che questo cambiamento è stato recepito da tutta l'utenza, ed ha permesso di raggiungere una percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati del 90% circa in tutti i comuni del Circondario Empolese Valdelsa ;
- Che la tares ha cambiato i criteri di determinazione della tariffa in particolare della parte variabile, non più basata sugli svuotamenti, ma sul numero dei componenti il nucleo familiare per il domestico e sulla superficie per il non domestico sulla superficie;
- Che il continuo e caotico cambiamento della normativa non ha consentito una corretta informazione all'utenza circa le nuove variazioni in merito alle riduzioni e relativi limiti introdotti dalla nuova normativa e recepite nel regolamento approvato ;
- Che è intenzione di questa Amministrazione semplificare per il 2013 l'applicazione delle riduzioni previste per il conferimento dei rifiuti in modo puntuale sopra riassunte, introducendo una variazione al Regolamento Comunale che non preveda per il 2013 l'obbligo di almeno uno svuotamento del contenitore dei rifiuti indifferenziati e/o di almeno dodici (12) svuotamenti del contenitore per la raccolta degli scarti organici, apportando alcune modifiche all'art. 58 "Disposizioni per l'anno 2013" del Regolamento Comunale;
- Che la Risoluzione n. 9 DF in data 09/09/2013, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha chiarito che per l'anno 2013, il pagamento della cosiddetta "Maggiorazione standard" deve essere necessariamente effettuato entro il 16 Dicembre;

DATO ATTO che l'art. 52 del D. Lgs 446/97, richiamato dall'art. 14, comma 45, del D.L. 201/2011, disciplina la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, stabilendo ai commi 1 e 2 che: "le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti....";


VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e'

stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;

DATO ATTO che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali già prorogato prima al 30.6.2013 dalla legge di stabilità 2013, poi al 30.9.2013 dalla legge n. 64/2013, è stato ulteriormente differito al 30.11.2013 dal D.L. n. 102/2013;

DELIBERA

di approvare la proposta di modifica del Titolo VII, articolo 58 “Disposizioni per l'anno 2013” “Regolamento per l'istituzione e applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, approvato con Deliberazione C.C. n. 33 del 11/07/2013, come segue:



<i>Art. 58 Disposizioni per l'anno 2013</i> (VERSIONE PRECEDENTE)	<i>Art. 58 Disposizioni per l'anno 2013</i> ARTICOLO MODIFICATO
<ol style="list-style-type: none">1. La gestione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è affidata, fino al 31 dicembre 2013, al soggetto che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgeva il servizio di accertamento e riscossione della previgente forma di prelievo sui rifiuti.2. Per l'anno 2013 il tributo deve essere pagato nelle modalità determinate con delibera CC n°19 del 29/04/2013 e la rata di saldo è stabilita nella data del 28/02/2014.3. Per l'anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe del tributo e della maggiorazione per i servizi indivisibili, l'importo delle rate è determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo della previgente forma di prelievo sui rifiuti. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l'importo delle corrispondenti rate per l'anno 2013 è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla previgente forma di prelievo sui rifiuti applicate nell'anno precedente. In ogni caso il versamento a conguaglio è effettuato entro il 28/02/2014.4. Per l'anno 2013 le riduzioni tariffarie per le utenze domestiche, previste dal comma 4 dell'art. 23 del presente regolamento, saranno applicate in base al monitoraggio del comportamento virtuoso degli utenti nel periodo dal 01/07/2013 al 31/12/2013.	<ol style="list-style-type: none">1. La gestione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è affidata, fino al 31 dicembre 2013, al soggetto che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgeva il servizio di accertamento e riscossione della previgente forma di prelievo sui rifiuti.2. Per l'anno 2013 il tributo deve essere pagato nelle modalità determinate con delibera CC n°19 del 29/04/2013 e la rata di saldo è stabilita nella data del 28/02/2014.3. Per l'anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe del tributo e della maggiorazione per i servizi indivisibili, l'importo delle rate è determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo della previgente forma di prelievo sui rifiuti. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l'importo delle corrispondenti rate per l'anno 2013 è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla previgente forma di prelievo sui rifiuti applicate nell'anno precedente. In ogni caso il versamento a conguaglio è effettuato entro il 28/02/2014.4. Per l'anno 2013 le riduzioni tariffarie per le utenze domestiche, previste dal comma 4 dell'art. 23 del presente regolamento, saranno applicate in base al monitoraggio del comportamento virtuoso degli utenti nel periodo dal 01/07/2013 al 31/12/2013.

5. Per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione per i servizi indivisibili è effettuato in base alla misura standard di 0,30 euro per metro quadrato, senza applicazione di sanzioni e interessi, contestualmente all'ultima rata-relativa al tributo per i rifiuti.
6. La comunicazione prevista all'articolo 10 comma 5 lettera B, esclusivamente per l'anno 2013 deve essere presentata entro il 30 settembre .
7. La richiesta di riduzione prevista all'articolo 25 comma 4, esclusivamente per l'anno 2013 deve essere presentata entro il 30 settembre dell'anno in corso.

5. Per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione per i servizi indivisibili è effettuato in base alla misura standard di 0,30 euro per metro quadrato, senza applicazione di sanzioni e interessi, **entro il 16 Dicembre 2013.**
6. La comunicazione prevista all'articolo 10 comma 5 lettera B, esclusivamente per l'anno 2013 deve essere presentata entro il 30 settembre .
7. La richiesta di riduzione prevista all'articolo 25 comma 4, esclusivamente per l'anno 2013 deve essere presentata entro il 30 settembre dell'anno in corso.
8. *. per l'anno 2013 non si applicano le disposizioni previste all'art. 23, comma 4, 1° Capoverso, ultimo periodo "La riduzione non sarà concessa alle utenze per le quali non sia registrata, nel corso dell'anno di riferimento, alcuna esposizione del contenitore grigio dei rifiuti non differenziati.", ed all'art. 23, comma 4, lettera a) "abbiano effettuato almeno 12 conferimenti annui del contenitore per la raccolta degli scarti organici o attestino, nei modi definiti al precedente punto 3, il ricorso al compostaggio domestico";*
9. *per l'anno 2013 non si applicano le disposizioni previste all'art. 25, comma 5, 1° Capoverso, ultimo periodo "La riduzione non sarà concessa alle utenze per le quali non sia registrata, nel corso dell'anno di riferimento, alcuna esposizione del contenitore grigio dei rifiuti non differenziati."*





COMUNE DI CERTALDO

Provincia di Firenze

PARERI resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 allegati alla deliberazione di Consiglio Comunale:

avente il seguente oggetto:

TRIBUTI COMUNALI – Regolamento per la disciplina sui rifiuti e servizi (TARES) –
Modifica art. 58.

Visto l'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 esprimo parere favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA** del presente schema di deliberazione.

Vedi sul retro eventuale parere contrario.

Certaldo, 20.11.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Paolo Sordi

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto e rilevato che la stessa non presenta aspetti di natura contabile, non esprime alcun parere in merito in quanto non ricorrono gli estremi per l'espressione del parere di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267.

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della medesima ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267.

Certaldo, 20.11.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott. Paolo Sordi

IL PRESIDENTE

(F.to Avv. Denise Latini)

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

(F.to Dott. Paolo Sordi)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio per quindici (15) giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Certaldo, 04 Dicembre 2013

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.to Dott. Paolo Sordi

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di giorni DIECI dalla sua pubblicazione all'albo pretorio (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Certaldo, _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

La presente deliberazione è stata:

- Revocata con atto n. _____ del _____
 Modificata con atto n. _____ del _____

Certaldo, _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Certaldo,

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE